Mobilità per l'a.s. 2005/06

RINUNCE E REVOCHE.

Successivamente al 19 febbraio 2005, il docente non può modificare né integrare le preferenze espresse, né potrà integrare o modificare la documentazione allegata alla domanda.

E' invece consentita la revoca delle domande di movimento presentate, la richiesta deve essere inviata, per il tramite della scuola di servizio oppure presentata al competente CSA della provincia di titolarità dell'interessato ed è presa in considerazione soltanto se è pervenuta non oltre il decimo giorno prima del termine ultimo previsto per ciascuna categoria di personale nell'art. 2 dell'OM n. 6 del 19.2.2005. (si veda il calendario delle operazioni) per la comunicazione al centro elaborazione dati (CED) dei posti disponibili. Fa fede il timbro a data della scuola alla quale è stata presentata l'istanza di revoca ovvero il timbro a calendario dell'ufficio ricevente.

Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano entro il termine ultimo previsto per ciascuna di personale per la comunicazione al CED.

Il docente qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse.

In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca.

In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.

Una volta ottenuto il trasferimento non è ammessa la rinuncia, salvo che tale rinuncia fosse richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente documentati e a condizione che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non infuisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.

Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell'art. 2 della legge 241/90 essere concluso con un provvedimento espresso.